

Ordinanza municipale sulla commissione urbanistica

del 25 agosto 2022

Il Municipio di Lugano, richiamati gli articoli 192 LOC, 44 RALOC, 73 e segg. RCom,

ordina:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e competenze

- ¹ La commissione urbanistica (in seguito: commissione) è una commissione facoltativa ai sensi degli art. 73-75 del Regolamento comunale ed è istituita dal Municipio.
- ² La commissione è un organismo di natura consultiva che fornisce al Municipio pareri su progetti edilizi pubblici e privati, progetti stradali, nonché su atti e studi pianificatori e urbanistici.
- ³ Lo scopo della commissione è quello di:
 - a. contribuire alla qualità dello sviluppo del comune e dei suoi quartieri dal profilo urbanistico, architettonico e paesaggistico, tenendo in considerazione direttive specifiche quali, ad esempio, la scheda R10 del piano direttore cantonale e i principi enunciati nella Dichiarazione di Davos 2018 relativa alla cultura della costruzione di qualità;
 - b. contribuire alla concretizzazione degli obiettivi urbanistici del Comune codificati nelle linee di sviluppo 2018 - 2028 e nel piano regolatore.
- ⁴ Le denominazioni professionali utilizzate nella presente ordinanza si intendono al maschile e al femminile.

Art. 2 Composizione

- ¹ La commissione è composta da sette membri, secondo la seguente chiave di riparto:
 - a. tre membri sono interni:
 - il municipale pro tempore a capo del Dicastero sviluppo territoriale
 - il direttore della Divisione Pianificazione, ambiente e mobilità
 - il direttore della Divisione Edilizia privata
 - b. quattro membri sono esterni e vengono nominati dal Municipio all'inizio di ogni legislatura. Ogni membro è rieleggibile una volta. Il Municipio può revocare la nomina di un singolo membro in ogni momento.
 - c.



- ² Il presidente della commissione è un membro esterno.
- ³ Il segretario della commissione è un collaboratore della Divisione Edilizia privata e non è membro della commissione stessa.
- ⁴ Il direttore della Divisione Pianificazione, ambiente e mobilità e quello della Divisione Edilizia privata possono farsi sostituire da un collega della stessa divisione. A tale scopo vengono definiti due supplenti.

Art. 3 Requisiti dei membri esterni

- ¹ I membri esterni sono professionisti riconosciuti a livello nazionale per la loro esperienza e capacità nei seguenti settori:
 - urbanistica e pianificazione del territorio;
 - architettura;
 - architettura del paesaggio, costruito e non costruito;
 - tutela e valorizzazione del patrimonio edificato e culturale.
- ² Inoltre i membri esterni:
 - non hanno conflitti di interessi con l'attività edilizia e pianificatoria nel comprensorio del Comune e della regione;
 - non possono partecipare a concorsi d'architettura, urbanistica ecc. promossi dal Comune di Lugano, durante tutto il periodo in cui sono membri della commissione;
- ³ Almeno tre membri esterni devono garantire un'elevata indipendenza dal territorio e dalle istituzioni locali. Il Municipio può valutare la nomina di un membro locale, in particolare se in grado di apportare un contributo significativo nell'ambito della storia urbanistica e architettonica del Comune di Lugano.
- ⁴ Il Municipio, nel limite del possibile, considera anche un'adeguata mescolanza generazionale e di genere.

Art. 4 Indennità e onorari

- ¹ I membri interni della commissione che sono collaboratori del Comune di Lugano non ricevono alcuna ulteriore indennità. Essi svolgono i compiti legati alla commissione nel proprio tempo di lavoro.
- ² Il Municipale membro della commissione riceve un'indennità secondo quanto prescritto dall'art. 86 cpv. 3 RCom.
- ³ I membri esterni della commissione percepiscono un'indennità di CHF 700.-- a seduta. Per esigenze particolari (quali riunioni più corte o lavori circoscritti a gruppi più ristretti o a un solo membro), sono corrisposti indennizzi di CHF 130.-- all'ora. Per le spese di trasferta e altre indennità è applicabile l'art. 87 RCom.

CAPITOLO II Organizzazione e compiti

Art. 5 Sedute e deliberazioni

- ¹ La commissione si riunisce di principio una volta al mese.
- ² A ogni seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri della commissione.
- ³ Alle sedute della commissione possono essere convocati progettisti e istanti dei progetti, rispettivamente rappresentanti di altri servizi dell'amministrazione comunale o altri soggetti interessati dal progetto.
- ⁴ Le sedute della commissione non sono pubbliche.
- ⁵ Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti è determinante il voto del presidente.
- ⁶ Alla fine di ogni seduta il segretario redige i preavvisi della commissione sugli oggetti trattati all'indirizzo del Municipio, come pure dei servizi e delle altre persone o enti coinvolti.
- ⁷ La commissione tiene un verbale delle proprie sedute.
- ⁸ I membri della commissione sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 6 Conflitti d'interesse

I membri della commissione coinvolti in un progetto devono abbandonare la seduta durante la discussione e astenersi dal voto.

Art. 7 Selezione dei progetti, atti e studi

- ¹ Di regola la commissione analizza unicamente progetti e atti che riguardano la zona edificabile del Comune.
- ² Sentiti i Comuni vicini, può esaminare anche progetti e atti di interesse intercomunale.
- ³ Il criterio principale di selezione è la rilevanza rispetto allo scopo di cui all'art. 1 cpv. 2 e 3 della presente ordinanza.
- ⁴ Altri sotto-criteri sono:
 - a. la dimensione del progetto;
 - b. l'ubicazione (in luogo particolarmente sensibile o strategico);
 - c. il potenziale contributo alla caratterizzazione e alla qualità dello spazio pubblico;
 - d. il valore simbolico (in termini di contributo all'identità urbana del Comune di Lugano);
 - e. l'impatto paesaggistico;
 - f. la necessità di valutare la possibilità di concedere bonus o deroghe in base ai disposti del Regolamento edilizio e/o della Legge sullo sviluppo territoriale.



- ⁵ Inoltre, di regola la commissione non si occupa di:
- a. progetti derivanti da procedure conformi alle direttive 142 e 143 della SIA - Società svizzera degli ingegneri e degli architetti;
 - b. progetti che interessano beni culturali di importanza cantonale;
 - c. progetti privati presentati fuori procedura, a meno che non vi sia un rilevante interesse pubblico che lo giustifichi.

Art. 8 Procedura di selezione di progetti, studi e atti

- ¹ I direttori di divisione selezionano, con il supporto del segretario e del presidente, i progetti da sottoporre alla commissione. Anche il Municipio e la commissione stessa hanno la facoltà di proporre progetti da analizzare.
- ² Il presidente sceglie i progetti che verranno analizzati dalla commissione.

Art. 9 Rapporto annuale

- ¹ La Commissione redige un rapporto annuale all'indirizzo del Municipio in cui presenta i principali temi e oggetti trattati durante l'anno.
- ² Il rapporto è reso pubblico dal Municipio.

CAPITOLO III Disposizioni finali

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

M. Foletti

R. Bregy

Risoluzione municipale del 25 agosto 2022.
Esposta agli albi comunali dall'8 settembre al 10 ottobre 2022.